



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1

### OGGETTO:

**D.G.R. 6 FEBBRAIO 2010 N. 85-13268 - CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE- VALORI PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA D.C.C. N. 51/2014**

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	CAROLLO Salvatore	Vice Sindaco	PRESENTE
3.	BORTOLUZZI Giorgio	Assessore	PRESENTE
4.	CICCONI Pierangela	Assessore	PRESENTE
5.	GRISA Guido	Assessore	PRESENTE

Totale Presenti: 5  
Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- tale attività è regolata in Piemonte dalla legge regionale 29.12.2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", la quale – all'art. 8, commi 4 e seguenti - stabilisce che:

*"4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.*

*5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.*

*6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:*

*a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*

*b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*

*c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;*

*d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti [da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti] (10);*

*e) al domicilio del consumatore;*

*f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;*

*g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;*

*h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;*

*i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;*

*j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale*

*e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;*

*k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.*

*7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.”*

- la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale in data 8 febbraio 2010 n. 85-13268, così come modificata dalla D.G.R. 01.03.2010, n. 43-13437, ha approvato gli “*Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività – Prima applicazione*”, ai sensi del predetto art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- entro il 07.02.2011 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. 08.02.2010, n. 85-13268, i comuni dovevano adottare i propri criteri per l'insediamento delle attività, sentito il parere e favorendo la concertazione con le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2010 venivano approvati i criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Dato atto che:

- l'art. 7 dei criteri comunali prevede l'obbligo di soddisfare il fabbisogno di posti a parcheggio, nei casi e come specificatamente definito nella D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, in relazione alla superficie di somministrazione dei locali;
- in linea con la direttiva regionale, l'art. 7 dei criteri comunali prevede la possibilità di applicare l'istituto della monetizzazione all'uopo della realizzazione / individuazione dei posti a parcheggio, nel caso di esercizi ubicati nell'addensamento commerciale storico A1 e nella zona C1 evidenziata nelle planimetrie riportate in appendice 1 ai criteri comunali;
- il valore unitario in €/m<sup>2</sup> di superficie a parcheggio, per l'applicazione dell'istituto della monetizzazione, è rinvenibile nella tabella riportata in appendice “A” al Regolamento in materia di cessione di aree per standard urbanistico, approvato con D.C.C. n. 23 del 7.06.2010, facente esplicito riferimento, all'art. 4 c. 2, alle attività commerciali di cui alla D.G.R. 08.02.2010, n. 85-13268;
- nell'ambito dell'addensamento commerciale storico A1 e nelle zone del concentrico di Bardonecchia, i valori unitari spaziano da 92,40 €/m<sup>2</sup> (per le zone di espansione C) a 142,36 €/m<sup>2</sup> (per le zone B, via Medail ecc.), traducendosi in una somma da circa 2.500 € a circa 3.800 €, per ogni posto auto da monetizzare;

Considerata la particolare attuale congiuntura economica sfavorevole che sta coinvolgendo molti settori dell'imprenditoria, compreso il settore commerciale, portando ad una forte riduzione dell'offerta turistico-ricettiva ed ad una conseguente contrazione occupazionale;

Constatato che le spese da affrontare per la monetizzazione, istituto spesso obbligatorio stante l'assenza di aree private disponibili e prossime agli esercizi commerciali per poter realizzare le aree a parcheggio, costituisce un ulteriore e forte gravame per l'imprenditoria, con conseguenti ripercussioni in termini di nuove attività insediate o in termini di aumento della superficie di somministrazione dei locali e, quindi, di ricettività;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario avvantaggiare l'avviamento di iniziative private che possano portare ad un miglioramento della ricettività turistica del paese e del livello occupazionale, creare nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio;

Atteso che in parte ciò possa avvenire attraverso una consistente riduzione dei valori unitari applicati per la monetizzazione delle aree a parcheggio, obbligatorie ai sensi della D.G.R. 08.02.2010, n. 85-13268;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 10.12.2014 con la quale l'organo comunale ha deliberato di applicare una riduzione del 90% ai valori unitari riportati nella tabella in appendice "A" al Regolamento in materia di cessione di aree per standard urbanistico, approvato con D.C.C. n. 23 del 7.06.2010, nei casi di applicazione dell'istituto della monetizzazione sulle superfici a parcheggio definite ai sensi dell'art. 7 dei Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, demandando alla Giunta Comunale e ai competenti uffici di dare attuazione allo stesso deliberato di volontà politica, adottando ogni atto necessario per darne applicazione per quanto concerne tutte le nuove istanze presentate successivamente alla data della delibera consiliare nonché per tutte le pratiche nell'ambito delle quali non siano ancora stati determinati ed accertati i proventi per le monetizzazioni;

Tutto ciò premesso;

Rilevato che il presente atto vengono acquisiti dei pareri prescritti dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, rilasciati esclusivamente con riferimento al procedimento e forma amministrativa e non quindi al merito tecnico - economico, trattandosi di atto di indirizzo e a contenuto meramente politico.

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato,

### DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) Di applicare una riduzione del 90% ai valori unitari riportati nella tabella in appendice "A" al Regolamento in materia di cessione di aree per standard urbanistico, approvato con D.C.C. n. 23 del 7.06.2010, nei casi di applicazione dell'istituto della monetizzazione sulle superfici a parcheggio definite ai sensi dell'art. 7 dei Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, determinando pertanto i seguenti importi:

ZONA URBANISTICA			Valore €/m2 (per Comune Censuario)		
TIPO	descrizione		Millaures	Melezet	Bardonecchia
C	aree di espansione		5,50	6,60	9,24
B2	aree di completamento		5,93	7,11	9,96
B2 / S	aree di completamento		5,85	7,02	9,82
A1	aree di rispetto valori storico-ambientali		7,46	8,95	12,52
B	aree di completamento (P.P. capoluogo)		8,47	10,17	14,24
ZAS	zone attrezzate per lo sci		6,44	7,72	10,81
ZIST	zone integrate di sviluppo turistico		6,44	7,72	10,81
X	Rimanenti aree di PRGC		6,58	7,90	11,06

- 2) Di demandare ai competenti uffici di dare attuazione al presente atto di volontà politica, precisando che i valori unitari sopra riportati siano applicati a tutte le nuove istanze presentate successivamente alla data della delibera di C.C. n. 51/2014, ossia successive alla data del 10.12.2014, nonché per tutte le pratiche nell'ambito delle quali, con riferimento alla medesima data, non siano ancora stati determinati nonché accertati i proventi per le monetizzazioni.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del Decreto Legislativo n. 267/2000, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime e favorevole.